



COMUNE DI ENNA

***REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI***

*Approvato con Delibera di C.C n. 54 del 20.06.2011
Modificato con Delibera di C.C. n. 31 del 29.04.2014
Modificato con Delibera di C.C. n. 80 del 30.06.2016*

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Entrate tributarie comunali

Art. 4 - Aliquote e tariffe

Art. 5 - Agevolazioni tributarie

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

Art. 6 - Forma di gestione

Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II – Denunce, versamenti e controlli

Art. 8 - Dichiarazione tributaria

Art. 9 - Compensazione e acollo

Art. 10 - Attività di controllo delle entrate

Art. 11 - Fondo per il potenziamento dell'Ufficio Entrate

Art. 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate

Art. 13 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie

Art. 14 - Rapporti con il contribuente

Art. 15 - Sanzioni

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

Art. 16 – Contenzioso Tributario

Art. 17 - Autotutela

Art. 18 - Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Art. 19 - Interpello-Oggetto

Art. 19 bis - Presentazione dell'istanza di interpello

Art. 19 ter- Istanza di interpello

Art. 19 quater- Adempimenti del Comune

Art. 19 quinquies - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Art. 20- Regolarizzazione spontanea tardiva

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Art. 21 - Riscossione

Art. 22 - Sospensione e dilazione del versamento

Art. 23 - Rimborsi

Art. 24 – Importi minimi

Art. 25 - Interessi

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 26 - Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento

Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del d. lgs. n. 446 del 15/12/1997 e dell'art. 50 della legge n.449 del 27/12/1997 e disciplina le attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune.

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo " Statuto del contribuente " con legge n.212 del 27/7/2000.

Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;*
- b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;*
- c) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;*
- d) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;*
- e) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;*
- f) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.*

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 4 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.

2. E' di competenza del Consiglio Comunale la determinazione e l'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, nonché delle agevolazioni, ad eccezione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che sono di competenza della Giunta Comunale.

3. In caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui al comma precedente, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe applicate per l'anno precedente.

Articolo 5 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successive all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere vincolante, sono applicabili solo se espressamente previste dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

3. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale, informatico o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Tale documentazione, se successivamente richiesta dal Comune, dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione. Il Comune non può, comunque, richiedere atti e documenti dei quali sia già in possesso.

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità, determina la forma di gestione delle singole entrate tributarie, diversa dalla gestione diretta, scegliendo tra una delle forme previste dall'art.52, comma 5, del d. lgs. n. 446 del 15/12/1997.

Articolo 7 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con atto sindacale è nominato un funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune al quale sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. *In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:*

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;*
- b) sottoscrive gli atti, le richieste, gli atti impositivi e ogni altro atto, provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;*
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;*
- d) dispone i rimborsi;*
- e) in caso di contenzioso predispone gli atti e le relazioni necessarie all'Avvocatura Comunale per la difesa dell'ente;*
- f) esercita il potere di autotutela;*
- g) in caso di gestione di tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il soggetto affidatario ed il controllo della gestione medesima;*
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.*

Capo II – DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo, entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. Ove non richiesto espressamente dalla legge, anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, in assenza di termini perentori previsti dalla legge, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al titolare, rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9 - Compensazione e accollo

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, mediante apposita istanza prodotta dal contribuente.

2. Si può procedere altresì alla compensazione, nell'ambito dello stesso tributo, a seguito di specifica richiesta del contribuente, del credito da questi vantato con il debito del contitolare e/o coobbligato, ancorché in riferimento ad annualità diverse.

3. La richiesta, che perviene al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:

- *L'ammontare dell'imposta a credito*
- *I motivi che hanno originato il credito*
- *Il debito che si vuole compensare*

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad effettuare la compensazione e a darne comunicazione al contribuente.

E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui da parte del contitolare e/o coobbligato, senza effetto liberatorio, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 10 - Attività di controllo delle entrate

1. Il funzionario responsabile del tributo provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni ed in generale di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano le entrate tributarie.

2. La Giunta può stabilire dei criteri di controllo con riferimento a particolari settori di intervento.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

4. Per svolgere le attività di controllo di cui al presente articolo l'ente si avvale di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Articolo 11 – Fondo per il potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57, della L. n. 662/96 e dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 446 del 1997, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

Il fondo è alimentato annualmente, con deliberazione di Giunta Municipale, mediante l'accantonamento di una percentuale variabile e comunque non superiore al 10% dell'Imposta comunale sugli Immobili, interessi e sanzioni riscossi, nell'esercizio precedente sulla base dell'attività di accertamento e sulla base dei ruoli scaturenti dalla predetta attività.

2. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le somme di cui al precedente comma 1, saranno ripartite con delibera della Giunta Municipale nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) il 75% per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto;

b) il 5% per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale interno di altri settori, eventualmente utilizzato a supporto dell'attività dell'Ufficio Tributi;

c) il 20% per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, per il collegamento con banche dati utili, per la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Ufficio Tributi. In caso di mancato utilizzo per tali finalità, tale percentuale o la parte residua andrà ad incrementare la percentuale prevista alla precedente lettera a).

3. *Il fondo incentivante il personale viene ripartito sulla base dei criteri stabiliti nel “Regolamento per l'erogazione degli incentivi a favore dell'Ufficio Tributi e del personale impiegato nell'attività di controllo e di accertamento”.*
4. *Il Fondo è comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente.*

Articolo 12 – *Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.*

1. *I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento.*
2. *Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi ogni atto che possa avere rilevanza ai fini delle entrate tributarie.*
3. *L'eventuale ritardo, omissione o inadempimento dovrà essere comunicato dal Dirigente responsabile al Direttore/Segretario Generale per i provvedimenti consequenziali.*

Capo III – ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 13 – *Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie.*

1. *L'attività di liquidazione delle entrate tributarie è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.*
2. *Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.*
3. *Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune rendere noti i termini e le modalità per i relativi adempimenti.*
4. *Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).*
5. *Gli avvisi devono essere notificati con raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo di messo incaricato.*
6. *Per ogni singolo atto d'imposizione è prevista una somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione.*
7. *Se il contribuente, o persona da questi incaricata munita di apposita delega, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a*

mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

8. Nel caso di affidamento dell'attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 Dicembre, n. 446, la stessa deve essere effettuata in osservanza della legge, regolamenti comunali con la supervisione del funzionario responsabile del tributo di cui all'art. 7.

Articolo 14 - Rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, e ridefinire la obbligazione tributaria in base a nuovi elementi forniti.

2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione tributaria, non reperibili presso lo stesso Comune, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie, indispensabili per l'attività di accertamento, si procede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme che regolano i vari tributi comunali.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione medesima.

3. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472.

Capo IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 16 – Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. n. 546/92, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

2. A tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Articolo 17 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile del singolo tributo, può procedere ai sensi dell'art. 27 della legge 18.02.1999, n. 28, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. Nella valutazione del procedimento il funzionario responsabile del tributo deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Articolo 18 - Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso si rendono applicabili le disposizioni previste dal D.lgs. n. 218/97 in materia di accertamento con adesione e dal D. lgs. 546/92 in materia di conciliazione giudiziale.

Articolo 19 – Interpello – Oggetto

1. In attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, viene disciplinato il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

3. Per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 19 bis - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2.L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3.L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4.Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 19 quinquies.

5.Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6.L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 19 ter - Istanza di interpello

1.L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2.All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del

Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3.Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4.L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1;

d)ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e)verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f)il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 19 quater - Adempimenti del Comune

1.La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2.Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3.Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Enna.

Articolo 19 quinquies - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1.La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2.Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 19 ter, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 19 quater, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3.Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4.Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 20 –Regolarizzazione spontanea tardiva

1. Ai fini di una semplificazione dell'attività di gestione delle entrate tributarie, si considerano regolarizzati i versamenti omessi o parziali, relativi ad annualità pregresse e al di fuori degli anni di imposta sanati con ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 472 del 18/12/1997, purchè il contribuente, prima che la violazione sia stata contestata, provveda al pagamento del tributo dovuto unitamente alla sanzione, prevista in caso di omesso o parziale pagamento ridotta ad un quinto, e degli interessi legali calcolati dal giorno del mancato versamento.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 21 – Riscossione

*1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. **Privilegiando la riscossione diretta.***

2. La riscossione coattiva dei tributi avviene secondo la procedura di cui al DPR 602/73, se affidate agli agente del servizio di riscossione, ovvero, secondo quella indicata dal R.D. 639/1910 se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate tributarie, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Articolo 22 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

2. Il Funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato, può concedere dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

3. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, previsto dal precedente comma, è sottoposto alla sussistenza delle seguenti condizioni e limiti:

a) inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

b) presentazione di apposita istanza entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento;

c) presentazione di autocertificazione attestante la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria” validamente motivata e documentata;

d) ammontare totale del debito superiore ad euro 150,00 (centocinquanta);

e) la durata della dilazione o rateazione non deve superare i 12 mesi, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per importi compresi tra € 151,00 ed € 1.000,00	5
Per importi compresi tra € 1.001,00 ed € 5.000,00	8
Per importi compresi tra € 5.001,00 ed € 15.000,00	10
Per importi superiori ad € 15.000,00	12

f) per importi superiori ad euro 15,000,00, è necessaria la presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;

g) decadenza del beneficio concesso, nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, di tre rate e pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

h) applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale.

Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro la scadenza dell'atto impositivo e sulle rate successive va applicato l'interesse ragguagliato al vigente tasso legale.

Articolo 23 – Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo versato e non dovuto è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.

2. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla legge.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

4. L'ufficio provvede al rimborso delle somme dovute entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

5. In deroga a eventuali termini di scadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Articolo 24 – Importi minimi

1. Se non diversamente disposto nei singoli Regolamenti dei tributi locali il versamento ordinario della tassa o dell'imposta ovvero quello conseguente all'attività di accertamento non è dovuto quando:

- *l'ammontare del versamento ordinario non superi € 8,00*
- *l'ammontare del versamento conseguente all'attività di accertamento costituito dal tributo, dalla sanzione e dagli interessi non superi complessivamente € 10,00.*

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito al rimborso o al discarico di somme complessive di importo fino a € 10,00.

Articolo 25 – Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.

2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o di altri regolamenti comunali vigenti.

Nella gestione delle entrate tributarie comunali le disposizioni cogenti di legge, emanate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, prevalgono sulle eventuali difformi disposizioni regolamentari.

Il presente regolamento abroga il Regolamento delle entrate tributarie comunali, approvato con delibera di C.C. n.54 del 20/06/2011, ed ha effetto dal 1° Gennaio 2014.